

Reg. Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_



**COMUNE DI PORTOFERRAIO**  
**Provincia di Livorno**

***DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE***

**N. 179 DEL 05/10/2018**

**OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52/2008 "ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE ATTREZZATURE DELLA PORTUALITA' TURISTICA E DELLA FILIERA NAUTICA".**

L'anno duemiladiciotto e in questo giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 10:45 in Portoferraio, nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

FERRARI MARIO	Sindaco	Presente
MARINI ROBERTO	Vice Sindaco	Presente
BERTUCCI ADALBERTO	Assessore	Presente
BERTI LAURA	Assessore	Presente
ANSELMI ADONELLA	Assessore	Assente
DEL MASTRO ANGELO	Assessore Esterno	Assente

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. FERRARI MARIO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Portoferraio Dott. Alfonso SPATARO che redige il presente verbale.

**OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52/2008 "ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE ATTREZZATURE DELLA PORTUALITA' TURISTICA E DELLA FILIERA NAUTICA"**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

**I.** Con Deliberazione del Consiglio comunale di Portoferraio **n. 37 del 1.6.2007** è stato avviato il procedimento per la formazione di un piano di settore per la portualità ai sensi dell'art. 10, l.r. Toscana n. 1 del 2005.

**II.** In data **9.10.2008**, con Deliberazione Giunta comunale n. 250 è stato avviato il procedimento per la formazione dell'accordo di pianificazione.

**III.** Veniva avviato apposito percorso di partecipazione trasmettendo la delibera n. 37 del 2007 a tutti i soggetti interessati con lettera a.r. prot. n. 15879 del 6.6.2007, pubblicando la medesima sul sito *web* del Comune e dandone comunicazione a mezzo stampa per sollecitare contributi ed osservazioni funzionali alla definizione del quadro conoscitivo e delle ipotesi progettuali.

**IV.** In data **24.10.2007** veniva organizzata una conferenza tecnica, convocata con lettera a.r. 28850 del 9.10.2007, tra tutti coloro che, interessati, avessero voluto fornire contributi.

Alla conferenza partecipavano 35 soggetti in rappresentanza di 28 tra società, circoli nautici, comitati di cittadini, rappresentanze di categoria, etc.

**V.** La Regione Toscana, entro il **31.12.2007**, forniva i contributi definiti dai vari uffici in relazione alle fattispecie del paesaggio, della mobilità e delle infrastrutture, delle compatibilità urbanistiche ed ambientali, da verificare o fare oggetto di approfondimenti conoscitivi successivi;

**VI.** In data **9.10.2008**, con D.G.C. 250, veniva avviato il procedimento per la formazione della variante al Piano Strutturale da approvare con le procedure dell'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 21 ss. l.r. Toscana n. 1 del 2005.

**VII.** Il **9.4.2009** si teneva la conferenza dei servizi tra le strutture tecniche della Regione, della Provincia e del Comune, a seguito della quale veniva redatto specifico verbale sottoscritto che avrebbe costituito premessa per la sottoscrizione dell'intesa preliminare avvenuta in data **9.7.2009**.

**VIII.** Il Comune adottava la variante al P.S. con Delibera Consiglio comunale **n. 58 del 6.8.2009** e contestualmente ratificava l'intesa preliminare (**doc. 2**).

**IX.** Successivamente alla pubblicazione, al recepimento delle osservazioni e alla valutazione delle medesime, il giorno **11.3.2010** si svolgeva la conferenza dei servizi tra le strutture tecniche di Regione, Provincia e Comune e in quella sede è stato concordato che la variante, adeguata a seguito del recepimento delle osservazioni, potesse essere fatta oggetto del secondo accordo di pianificazione per l'approvazione, sottoscritto poi in data 1 settembre 2010 e da ratificare successivamente con delibere dei consigli competenti.

## Delibera N. 179 DEL 05/10/2018

**X.** In data **27.9.2010** il Consiglio Comunale, con delibera **n. 78**, ratificava l'accordo di pianificazione ed approvava definitivamente la variante al P.S. Analogamente procedevano la Regione Toscana e la Provincia di Livorno.

**XI.** A seguito dell'approvazione della variante al P.S. la Giunta Comunale, con propria delibera n. 330 del **14.12.2010**, avviava il procedimento di formazione della variante al Regolamento urbanistico e del P.R.P. nonché la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

**XII.** In data **21.12.2010** veniva avviato il processo partecipativo che si snodava per più incontri per approdare all'assemblea dell'**8.7.2011** cui partecipavano un centinaio di cittadini oltre varie autorità, venivano presentati 69 contributi scritti, mentre nei mesi successivi, presso la Gran Guardia – Porta a Mare, veniva allestito un punto informativo ove con un filmato, trasmesso anche dalla emittente locale TeletirrenoElba, oltre che con un elaborato in formato *power point*, veniva garantita ampia informazione circa contenuti e stato del procedimento.

**XIII.** Con deliberazione del Consiglio comunale **n. 118** del **30.11.2011**, veniva adottato l'“*Accordo di Pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica - atto di governo del territorio in attuazione e variante degli articoli 51 e 59 del R.U.- variante al Regolamento Urbanistico e Piano Regolatore portuale*”.

Sul BUR Toscana n. 1 del **4.1.2012** veniva data notizia dell'adozione richiamata (**doc. n. 5**).

**XIV.** A seguito della pubblicazione pervenivano numerosissime osservazioni e controdeduzioni.

Tra esse, con particolare riguardo al Porto di San Giovanni:

- la Regione Toscana rilevava, relativamente al quadro conoscitivo, “*analisi delle tendenze socioeconomiche che consenta di valutare il fabbisogno e la quantificazione di capienza dei bacini portuali; analisi delle realtà produttive esistenti; analisi dell'accessibilità, analisi delle interferenze estetico-percettive ciò soprattutto per l'ambito portuale di S. Giovanni ed estese anche ad ambiti più vasti*”; relativamente agli elaborati di variante nonché ai contenuti della medesima, la mancanza di “*una articolazione relativa agli ambiti 2.1 e 2.2 del porto S. Giovanni*” e la non coerenza “*con quanto indicato in tavola 2*”. Conclusivamente, puntualizzando come l'accordo di pianificazione avesse previsto per il porto di San Giovanni una destinazione alla nautica “*medio – piccola*”, veniva chiesta un'attenta valutazione delle previsioni formulate anche alla luce degli eventi alluvionali che hanno da ultimo colpito l'isola d'Elba e Portoferraio ed in particolare, l'individuazione delle aree di parcheggio in relazione ai disposti del Masterplan della portualità, il chiarimento in merito alla disciplina dei punti di ormeggio ed al dimensionamento effettivo di ciascun ambito portuale tenuto conto che i posti barca a servizio dell'attività cantieristica sono da computare nella capacità massima del piano strutturale (**doc. n. 6**).

- **Legambiente Arcipelago Toscana** / Indigeni San Giovanni Portoferraio richiedeva percorsi per la mobilità pedonale e ciclistica S. Giovanni-Portoferraio-Carpani, l'individuazione di invariante strutturale funzionale la fruizione balneare della costa di S. Giovanni, la valutazione d'incidenza per le trasformazioni nell'ambito di S. Giovanni in considerazione della vicinanza delle saline di San Giovanni (**doc. n. 7**); tanto che ed in assenza di P.R.P., il Comune di Portoferraio non ha “*stralciato*”, la previsione del Porto di San Giovanni, ma si è limitato a rinviare la realizzazione del Porto di San Giovanni ad una fase successiva, prevedendo procedure e modalità di

## Delibera N. 179 DEL 05/10/2018

razionalizzazione ed integrazione del punto di ormeggio esistente, in tal modo consentendo di dare avvio alla realizzazione del Porto Cantieri.

**XV.** E con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 21.8.2012, infatti, ha approvato la variante al Regolamento Urbanistico e Piano Regolatore Portuale in attuazione dell'accordo di pianificazione per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica, stabilendo all'art. 5, c. 3 che *“il Piano Regolatore Portuale del Porto Turistico S. Giovanni verrà redatto successivamente”*.

Tale deliberazione veniva pubblicata sull'albo pretorio *online* a far data dal 4.9.2012 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 10.10.2012 (doc. n. 8).

**XVI.** Con atto denominato *“Avviso pubblico per la selezione di proposte di progetto per la realizzazione delle previsioni della variante al regolamento urbanistico e del piano regolatore portuale del porto cantieri”*, pubblicato sul sito *web* del Comune a far data dal **14.11.2012**, il Comune di Portoferraio ha invitato *“i soggetti dotati dei requisiti soggettivi meglio specificati in premessa a presentare la propria candidatura mediante la formulazione di proposte progettuali”* per la realizzazione delle previsioni del P.R.P. approvato specificando che il soggetto attuatore *“dovrà dimostrare la titolarità, in toto o in parte, anche tramite titolo preliminare, irrevocabile e vincolante di acquisto, delle aree ricomprese nell'ambito portuale ai sensi dell'art. 66 della L.R.T. 1/2005, ferma restando che la disponibilità di quelle demaniali sarà garantita dall'Amministrazione Comunale concedente”*.

**Dato atto che** con ricorso notificato il **22.11.2012** la Marina di San Giovanni ha adito il TAR Toscana per l'annullamento dei documenti appena descritti ha lamentato:

(A.1.) la violazione di legge e l'eccesso di potere per omessa ripubblicazione del Piano;

(A.2.) la violazione di legge per inosservanza dell'art. 78, comma 2, 3, e 4 del d.lgs. n. 267/2000;

(B.1.) l'eccesso di potere per violazione dell'obbligo a provvedere e del principio di affidamento e delle legittime aspettative dei soggetti partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica indetta nel 2004, amministrativamente sospesa in attesa di nuovo P.R.P. e palese contraddittorietà con precedente provvedimento;

(B.2.) l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, manifesta illogicità ed incongruenza;

(B.3.) l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, manifesta incongruenza ed irragionevolezza, violazione dei principi di concorrenza e buon andamento;

(C) l'illegittimità per manifesta incongruenza, illogicità e violazione del principio di proporzionalità;

(D) l'eccesso di potere per manifesta irrazionalità ed illogicità. Violazione dei principi di concorrenza e massima partecipazione, nonché dell'art. 37 Cod. Nav.

**Preso atto** che il Comune ha deciso di resistere in giudizio, costituendosi al TAR Toscana, e che il Comune, con deliberazione della giunta n. 132 del **26.5.2016 (doc. n. 14)**, ha proceduto ad attuare la disciplina transitoria del Porto di San Giovanni prevista dall'art. 5 delle NTA della variante al regolamento urbanistico: tale norma consentiva, in assenza del PRP relativo all'ambito di San Giovanni, gli interventi (ammessi) di cui all'art. 5 del Masterplan dei porti della Toscana.

## Delibera N. 179 DEL 05/10/2018

**Dato atto che** anche questa deliberazione della giunta n. 132 del **26.5.2016** è stata impugnata al TAR dalla Coop. Marina di S.Giovanni;

**Preso atto che** con sentenza n. 8 del 9.1.2017 il TAR Toscana ha accolto il ricorso dalla Coop. Marina di S.Giovanni ed annullato *“la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21.8.2012 nella parte in cui rinvia la redazione del piano portuale di San Giovanni, l’art. 5 delle NTA, le impugnature NTA a quest’ultimo connesse, laddove riguardanti la disciplina prevista, in assenza del PRP, per il Porto di San Giovanni, la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 26.5.2016 e gli atti ad essa connessi”*.

**Considerato** che la sentenza TAR Toscana n.8/2017, esprimendosi come segue: *“In conclusione, la scelta del Comune non è di per sé illegittima, ma richiede una congrua e coerente giustificazione, trattandosi di ripensamento rispetto all’opzione urbanistica che era stata praticata sino al momento dell’adozione della variante e che trovava un pregresso riscontro nel piano strutturale”* – *“per l’effetto vanno annullati la deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 21.08.2012 nella parte in cui rinvia la redazione del piano portuale di San Giovanni, l’artic.5 delle NTA, le impugnature NTA quest’ultimo connesse, laddove riguardanti la disciplina prevista, in assenza di PRP, per il Porto di an Giovanni.....”*, di fatto, annullando la normativa approvata, definisce “spazi bianchi” ed impone di ~~dever~~ ripianificare l’ambito che deve essere considerato appunto “ambito non pianificato”; perché, rilevato che la variante al Regolamento Urbanistico per le attrezzature della portualità turistica, agli articoli 2 e 5, stabiliva:

### **Art.2 Finalità**

1. Il programma recepisce le disposizioni del PS, approvato con DCC n. 78 del 27.09.2010 al fine di organizzare la ricettività turistica nautica articolata in due siti: Porto Cantieri e S.Giovanni ~~di cui definisce piano regolatore portuale~~; individua le condizioni di utilizzazione dei punti di ormeggio delle Calle e di S.Giovanni (esistenti da riordinare), definisce gli assetti dimensionali e funzionali delle aree privilegiando iniziative di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione ambientale e paesaggistica;

2. Il programma in conformità ai disposti del Masterplan dei porti facente parte del PIT approvato con DCRT n.72 del 24.07.2007, del PS approvato con DCC n. 78 del 27.09.2010 definisce la ricettività turistica nautica come segue:

- Porto Cantieri: fino a 550 nuovi posti barca preferibilmente destinati ad imbarcazioni medio grandi; **oltre la** conservazione dei posti barca in concessione ad uso industriale già esistenti; destinazione ad ormeggio per le imbarcazioni in transito del 10% dei posti barca, la cui gestione dovrà essere convenzionata con l’Amministrazione Comunale;
- ~~Approdo Porto turistico S.Giovanni: fino a 350 posti barca, in assenza di PRP sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 5 della disciplina del PIT – masterplan dei porti della Toscana come meglio specificato al successivo articolo 5 comma 2.2.2.1; con PRP realizzazione di porto turistico fino a 350 posti barca, come meglio specificato al successivo articolo 5 comma 2.2.2.2; conservazione dei posti barca (75) in punto di ormeggio esistente, per imbarcazioni fino a 7,5 mt. f.t., gestito dall’Amministrazione Comunale o da soggetto qualificato incaricato da questa per lo sviluppo della nautica minore e la promozione delle attività marinare;~~
- ~~; conservazione dei posti barca (75) in punto di ormeggio esistente, per imbarcazioni fino a 7,5 mt. f.t., gestito dall’Amministrazione Comunale o da soggetto qualificato incaricato da questa per lo sviluppo della nautica minore e la promozione delle attività marinare;~~
- **omissis**

### **Art.5 attuazione degli interventi in ambito portuale**

1. La realizzazione dei porti turistici avviene previa approvazione di Piano Regolatore Portuale;

1. Il Piano Regolatore Portuale Porto Turistico e Cantieri Navali di Portoferraio è allegato alla presente variante R.U.; in assenza di PRP sono ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e

## Delibera N. 179 DEL 05/10/2018

straordinaria, restauro, la proroga delle concessioni demaniali esistenti fino all'approvazione del progetto definitivo di porto turistic

2. Il Piano Regolatore Portuale del Porto Turistico S.Giovanni verrà redatto successivamente;

3.1 In assenza di PRP nell'ambito 2.2.2.1 di S.Giovanni, ai sensi del PIT master plan dei porti della Toscana sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 5 del medesimo masterplan per i punti di ormeggio, ovvero, per le aree demaniali marittime e specchi acquei attrezzati con strutture che non comportino impianti di difficile rimozione destinati all'ormeggio ed alla relativa protezione, all'alaggio, varo di natanti da diporto ed imbarcazioni di dimensioni non rilevanti (medio piccole) come prescritto dal P.S. approvato in accordo di pianificazione; lo specchio acqueo attrezzato quale punto di ormeggio dovrà essere compatibile con le funzioni di protezione assicurate dalle opere foranee esistenti (frangiflutti in massi ciclopici da rifiorire);

3.1.1 In assenza di PRP sono ammessi i seguenti interventi:

- rifioritura, tramite ripescaggio ed integrazione, consolidamento attuale barriera di protezione in massi ciclopici;
- riorganizzazione del punto di ormeggio esistente anche con installazione di nuovi pontili galleggianti nello specchio acque individuato al precedente comma 3;
- realizzazione parcheggi in relazione ad 0,8 posti auto per posto barca;
- standard ambientali e servizi ed attrezzature di base a terra come da disposizioni di cui all'allegato 2 capi III e IV alla disciplina del masterplan dei porti della Toscana;
- l'attuazione degli interventi avverrà con individuazione, tramite procedimento di evidenza pubblica, del soggetto attuatore che agirà in regime di convenzionamento con l'Amministrazione Comunale nel rispetto delle presenti norme e delle destinazioni funzionali di ciascuna area come individuata nella tavola R.U.

3.1.2 vincoli attuativi

- non è modificabile la destinazione funzionale delle aree individuate nella tavola e come sotto definite e descritte:

2.1.a specchio acqueo destinato all'accoglienza delle imbarcazioni ormeggiate a pontili fissi o galleggianti, corredato di scivolo di alaggio per piccole imbarcazioni carrellabili

2.1.b parco del mare, area di verde pubblico ed attrezzato ove possono essere ospitate minime ed indispensabili attrezzature di servizio (servizi igienici, impianti tecnologici, punto accoglienza e soccorso)

2.1.c servizi urbani integrativi dell'assetto insediativo esistente, attrezzature commerciali e di servizio, scuola di vela con annessa foresteria;

2.1.d parcheggi e viabilità, aree destinate alla sosta ed alla circolazione degli automezzi e degli altri mezzi di locomozione di automezzi;

3.1.3 Compatibilità ambientali dei nuovi interventi

Ferme restando le disposizioni degli articoli di cui al titolo I del vigente R.U., è altresì obbligatorio:

- l'approvvigionamento idrico da fonti diverse da quelle di acquedotto, ovvero da acque reflue depurate cedute dal depuratore di Schiopparello in fase di prossima realizzazione (vedi Estratto relazione progettuale allegato sub 1.); l'approvvigionamento idrico realizzando idonee cisterne di raccolta acque piovane e stoccaggio acque salse potabilizzate con impianto fino a 200 mc. giorno;
- la realizzazione dei nuovi fabbricati con destinazione diversa da quella produttiva con tecniche e metodiche di bioedilizia;
- tutela degli ambiti di salvaguardia ambientale dell'oasi delle terme e del parco delle grotte con delimitazione a mare dell'area interdotta all'ormeggio con idonei segnalamenti;
- in ogni abito e sub ambito d'intervento dovrà essere assicurata la necessaria dotazione di standard di parcheggi e verde pubblico; per il sub ambito 2.1.b è ammessa la realizzazione di tale dotazione anche

## Delibera N. 179 DEL 05/10/2018

nell'adiacente sub ambito 2.1.c; per il sub ambito 2.2.c la dotazione di parcheggi e verde si consegue con le previsioni per i due adiacenti sub ambiti 2.2.b e 2.2.d;

3.1.4 interventi ammessi nelle aree a terra:

Fermo restando che gli interventi si potranno realizzare solo a seguito di avvenuta messa in sicurezza da rischio idraulico è ammesso:

- comparto 2.2.b tavola 2 RU: parco del mare
- comparto 2.2.c tavola 2 RU: nuova costruzione di edifici ad uso servizi portuali per un totale di 750 mq. per terziario e commercio e 750 mq. per foresteria e centro di formazione velica oltre residenza di guardiana di 90 mq. S.U.; servizi per il punto di ormeggio come sotto dimensionati:
  - 1 wc. per sesso almeno ogni 40 posti barca o frazione
  - 1 doccia per sesso almeno ogni 40 posti barca o frazione
  - 1 lavabo per sesso ogni 40 posti barca
  - 1 ufficio di direzionale di mq. 20 SU. compreso servizi igienici e spogliatoio
  - 1 ufficio di servizio tecnico di mq. 25 SU. compreso servizi servizi igienici e spogliatoio
  - locale pronto soccorso di mq. 20 SU. compreso servizi igienici e spogliatoio
  - magazzino di servizio di mq. 25;
- comparto 2.2.c tavola 2 RU: parcheggi, verde, viabilità,

in conseguenza del dispositivo di sentenza del TAR i medesimi articoli di fatto sono ridotti come segue:

### Art.2 Finalità

1. Il programma recepisce le disposizioni del PS, approvato con DCC n. 78 del 27.09.2010 al fine di organizzare la ricettività turistica nautica articolata in due siti: Porto Cantieri e S.Giovanni; individua le condizioni di utilizzazione dei punti di ormeggio delle Calle e di S.Giovanni (esistenti da riordinare), definisce gli assetti dimensionali e funzionali delle aree privilegiando iniziative di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione ambientale e paesaggistica;

2. Il programma in conformità ai disposti del Masterplan dei porti facente parte del PIT approvato con DCRT n.72 del 24.07.2007, del PS approvato con DCC n. 78 del 27.09.2010 definisce la ricettività turistica nautica come segue:

- Porto Cantieri: fino a 550 nuovi posti barca preferibilmente destinati ad imbarcazioni medio grandi; **oltre la** conservazione dei posti barca in concessione ad uso industriale già esistenti; destinazione ad ormeggio per le imbarcazioni in transito del 10% dei posti barca, la cui gestione dovrà essere convenzionata con l'Amministrazione Comunale;
- Porto turistico S.Giovanni:  
=====
- **omissis**

### Art.5 attuazione degli interventi in ambito portuale

1. La realizzazione dei porti turistici avviene previa approvazione di Piano Regolatore Portuale;

1. Il Piano Regolatore Portuale Porto Turistico e Cantieri Navali di Portoferraio è allegato alla presente variante R.U.; in assenza di PRP sono ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, la proroga delle concessioni demaniali esistenti fino all'approvazione del progetto definitivo di porto turistico;

3.

=====

=====

3.1

=====

=====

## Delibera N. 179 DEL 05/10/2018

3.1.1=====

=====

3.1.2

=====

=====

3.1.3

=====

=====

3.1.4

=====

=====

**Ricordato che** in data **2.5.2017** la Coop. Marina di S.Giovanni inviava una diffida all'Amministrazione Comunale evidenziando che, a seguito del disposto di annullamento, la disciplina riguardante il porto turistico di S. Giovanni tornava ad essere quella del piano di *adozione* del piano portuale.

**Dato atto che** successivamente il Dirigente dell'Area III, inviava alla Giunta la proposta di avvio del procedimento (n. 170 del 28.6.2017): *“per la revisione della variante al Regolamento Urbanistico approvata con D.D.C. 58/2012 in conformità e conseguenza della Sentenza TAR Toscana 8/2017 secondo i disposti e le procedure di cui all'art. 17 della LRT 65/2014 applicando i disposti di cui all'art. 45 di cui alla LRT 65/2014; 3) Di incaricare il Dirigente Area III di procedere ai necessari approfondimenti con i competenti uffici della Regione Toscana, in considerazione delle modifiche introdotte dalla LRT 65/2014 e dal PIT-PPR, predisponendo la documentazione necessaria da trasmettere agli enti competenti in materia di tutela ambientale (Valutazione Ambientale strategia e/o Valutazione d'Impatto Ambientale) oltre che di pianificazione territoriale tenuto ai sensi dell'art. 11 della LRT 65/2014 e dell'articolo 5 bis della LRT 10/2010”*; proposta che non è stata tuttavia ancora approvata dalla Giunta Comunale

**Preso atto che** con ricorso depositato il 6.4.2018 la Coop. Marina di San Giovanni ha adito di nuovo al TAR Toscana per l'ottemperanza della sentenza n. 8 del 2017 affinché ordinasse all'Amministrazione comunale di dare piena esecuzione al giudicato formatosi con la sentenza, disponendo: *“entro un termine non superiore a 30 gg, il riavvio del procedimento per la definizione del Piano Regolatore Portuale, relativamente alle parti illegittime stralciate concernenti il Porto turistico di San Giovanni e, conseguentemente, ordinare alla stessa amministrazione di concludere il procedimento, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari, successivi alla già effettuata valutazione delle osservazioni presentate dai privati e dalle p.a.; ai sensi dell'art. 114 co. 4 let. e) c.p.a. il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo a titolo di penalità di mora a carico dell'amministrazione eventualmente inadempiente; la nomina fin d'ora di un commissario ad acta che agisca in sostituzione, per il caso di inadempimento nel termine stabilito”*.

**Dato atto** che è interesse dell'Amministrazione fare in modo che si pervenga ad un assetto dello specchio a mare e delle aree limitrofe a terra di S.Giovanni al fine di recuperare situazioni di degrado oltre che per riordinare gli ormeggi, garantirne la sicurezza anche ristrutturando la diga in massi ciclopici esistenti avendo cura di evitare che gli effetti della suddetta struttura si riverberino a terra sulla ristretta striscia di spiaggia ghiaiosa che si estende ad est della foce del fosso del Bucine, come già accaduto ed è evidente per i fenomeni erosivi in atto che mettono a rischio

## Delibera N. 179 DEL 05/10/2018

l'esistenza della storica strada costiera, oltre a minacciare, verso est, le aree di interesse archeologico ricomprese nello storico podere S.Marco e delle Grotte, ove la strada costiera risulta già compromessa;

**Considerato** che la realizzazione di interventi di riordino degli specchi acquei e degli ormeggi può essere funzionale anche alla nuova localizzazione degli ormeggi della darsena residenti oggi insistenti nella Darsena Medicea che si ritiene debba essere destinata all'accoglienza di imbarcazioni da diporto di medie e grandi dimensioni anche per le positive ricadute economiche che questa ha sul tessuto commerciale e terziario del centro storico;

**Preso atto** delle normative in materia di assegnazione in concessione di aree appartenenti al demanio marittimo o al demanio comunale, normative che impongono di procedure di evidenza pubblica per individuare il soggetto attuatore e gestore degli interventi che sarà possibile realizzare;

**Dato atto** che è intervenuta variazione delle normative regionali di riferimento: LRT 65/2014, articoli di cui al Capo IV, n. 85, 86, 87, che ha sostituito la LRT 1/2015 e PIT PPR approvato con DCR 37/2015 **che impongono di adeguare il procedimento ai dettati normativi specifici sia in materia di procedimento sia in materia di verifiche, studi, accertamenti propedeutici da compiere**, con particolare riguardo alla componente paesaggistica;

**Tenuto conto** dello studio "PROGRAMMA PROGETTUALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E LA STABILIZZAZIONE DELLA COSTA" predisposto per conto dell'Amministrazione Comunale in merito alla stabilità della linea di costa, studio che evidenzia la sussistenza di alcune problematiche anche nell'unità fisiografica di S.Giovanni, fenomenologia a cui probabilmente non è estraneo neppure il moto ondoso provocato da navi in transito;

**Dato atto** che non è necessario procedere, ai sensi dell'articolo 85 della LRT 65/2014 alla modifica del Piano Strutturale, ma che dovendosi variare il Regolamento urbanistico oggi definito Piano Operativo, risulta necessario procedere ai sensi dell'articolo 45 della LRT 65/2014 ad accordo di pianificazione;

**Richiamato** l'art. 17 della L.R. 65/2014 che disciplina l'avvio del procedimento per la formazione e la modifica degli atti di governo del territorio che si riporta di seguito:

*Art.17*

*Avvio del procedimento*

*[art17-com1] 1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali del medesimo comma, l'atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L'atto di avvio è altresì trasmesso all'ente parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto procedente ritenga interessati.*

*[art17-com2] 2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010.*

*[art17-com3] 3. L'atto di avvio del procedimento contiene:*

*a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'articolo 25, nonché la*

## Delibera N. 179 DEL 05/10/2018

*previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;*

*b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;*

*c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;*

*d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;*

*e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;*

*f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e).*

**Richiamato** l'art. 18 della LR 65/2014, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Mauro Parigi;

**Richiamato** l'art. 36 della LR 65/2014 il Garante dell'informazione per il presente procedimento è l'Arch. Elisabetta Coltelli;

**Preso atto** della documentazione allegata costituita da:

- Programma progettuale della costa;
- Studi idraulici;
- Report contributi all'avvio del procedimento;
- Tavola RU\_ finale\_2;
- 9QC\_analisi valori paesaggistici;
- NTA approvate;
- Piano Strutturale\_variante\_approvata;
- Analisi paesaggistica-individuazione valori e aree in degrado;
- QC3\_analisi paesaggistica RU;
- Rapporto ambientale;
- Relazione di sintesi;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione generale;
- Relazione non tecnica;
- Relazione su vincolo paesaggistico in area portuale;
- Tabella riassuntiva osservazioni e controdeduzioni;
- Valutazione integrata;
- Variante PS norma vigenti;

che si allega alla presente solo in formato elettronico (cd-rom e/o link al sito del Comune di Portoferraio) per la dimensione ed il numero degli elaborati per farne parte integrante e sostanziale.

**Visto** il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato, allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

CON voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

## Delibera N. 179 DEL 05/10/2018

- 1) Di prendere atto di quanto esplicitato in premessa;
- 2) Di avviare il procedimento per la revisione della variante al Regolamento Urbanistico approvata con D.C.C. 58/2012 in conformità e conseguenza della Sentenza TAR Toscana 8/2017 secondo i disposti e le procedure di cui all'art. 17 della LRT 65/2014 applicando i disposti di cui all'articolo 45 di cui alla LRT 65/2014;
- 3) Di incaricare il Dirigente Area III di procedere ai necessari approfondimenti con i competenti uffici della Regione Toscana, in considerazione delle modifiche introdotte dalla LRT 65/2014 e dal PIT-PPR, predisponendo la documentazione necessaria da trasmettere agli enti competenti in materia di tutela ambientale (Valutazione Ambientale Strategica e/o Valutazione d'Impatto Ambientale) oltre che di pianificazione territoriale ai sensi dell'articolo 11 della LRT 65/2014 e dell'articolo 5 bis della LRT 10/2010;
- 4) Di esprimere parere favorevole alla definizione di normative ed indirizzi progettuali finalizzati alla realizzazione di una struttura di servizio per la nautica da diporto tenuto conto delle particolari condizioni di "instabilità" della linea di costa registrate dallo studio "PROGRAMMA PROGETTUALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E LA STABILIZZAZIONE DELLA COSTA";
- 5) Di riservarsi di esprimere ulteriori indirizzi operativi in ragione delle valutazioni, considerazioni e orientamenti dalla Regione Toscana in relazione alla innovazioni introdotte dalla LRT 65/2014 ed dal PIT-PPR, nonché alle verifiche conseguenti agli approfondimenti conoscitivi;
- 6) Di notificare la presente deliberazione alla Marina di S. Giovanni SCRL dando atto dell'accoglimento delle disposizioni di cui alla Sentenza TAR Toscana n. 8/2017 e della Sentenza TAR Toscana 1170/2018;
- 7) Di notificare la presente deliberazione al TAR Toscana per quanto di competenza;
- 8) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno, alla Soprintendenza dei Beni Architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico e Demoetnoantropologico di Pisa; al segretariato regionale MIBACT; al Genio Civile; all'ARPAT;
- 9) Di nominare il Dirigente Area III, arch. Mauro Parigi, responsabile del procedimento;
- 10) Di nominare l'Arch. Elisabetta Coltelli Garante dell'informazione per il presente procedimento;
- 11) Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comunale di tutta la documentazione elencata;

## **Delibera N. 179 DEL 05/10/2018**

- 12) Di incaricare il Dirigente Area III di valutare la possibilità di procedere ad avviare anche successivi procedimenti funzionali alla individuazione del soggetto incaricato della progettazione e realizzazione degli interventi, gestione;
- 13) di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

# Delibera N. 179 DEL 05/10/2018

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
\_F.to Mario Ferrari

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Alfonso Spataro

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Alessandra Falagiani

Portoferraio, lì 11.10.2018

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Portoferraio, lì 11.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Alessandra Falagiani

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11.10.2018 al \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Portoferraio, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Alessandra Falagiani

Copia	Data	Note	Copia	Data	Note
Albo					
Area I					
Area II					
Area III					
VV UU					